

GLI ARGOMENTI DI QUESTO NUMERO

- ◆ **GREEN ECONOMY, ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DALLA LEGGE**
- ◆ **ANCHE IN BICICLETTA È INFORTUNIO IN ITINERE E QUINDI RISARCIBILE DALL'INAIL**
- ◆ **FAV, NUOVE LINEE GUIDA SUI RISCHI DI ESPOSIZIONE E PER LA TUTELA DELLA SALUTE**
- ◆ **LAVORO AGILE, UN ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE**
- ◆ **CASSAZIONE SU INFORTUNIO CAUSATO DA MACCHINARIO SENZA DISPOSITIVI DI SICUREZZA**

NEWS

AMBIENTE: LA LEGGE GREEN ECONOMY

(Legge 28 dicembre 2015, n. 221-G.U. del 18.1.2016)

Con la legge in materia di Green Economy, nota anche come "collegato ambientale 2016", sono state introdotte diverse novità, tra cui:

-**Agevolazioni per operatori economici** in possesso di registrazione EMAS, 14001, Ecolabel, carbon footprint (UNI ISO/TS 14067) o dotati di un inventario dei gas serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1.

-**Schema nazionale** volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, denominato "**Made Green in Italy**".

-**Disposizioni sulla raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi**, per i quali viene sostanzialmente abolito il commercio ambulante.

-**Semplificazioni per gli impianti di gestione rifiuti** autorizzati alla loro

miscelazione e per la gestione dei rifiuti derivanti da alcune attività economiche, quali imprese agricole art. 2135 cc, barbieri e parrucchieri, servizi degli istituti di bellezza nonché di tatuaggio e piercing.

-**Bonifiche da amianto**: è previsto un credito d'imposta del 50% per le spese sostenute e un decreto attuativo per definirne le modalità.

-**Disposizioni per la tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti** prodotti dalle attività di manutenzione delle reti del servizio idrico integrato e degli impianti a queste connessi.

-**Abrogazione del divieto di smaltimento** in discarica di rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg (Potere Calorifero Inferiore che supera i 13 mila kilojoule per chilogrammo), finora ripetutamente prorogato.

È INCIDENTE STRADALE IN ITINERE ANCHE SE IN BICICLETTA

Nel percorso casa-lavoro, i casi in cui l'incidente si verifichi a seguito dell'uso della bicicletta sono sempre configurabili come infortunio in itinere e quindi

indennizzabili dall'Inail. Lo stabilisce una recente norma della legge 221/2015, "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e

per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13/2016. **Un pacchetto di provvedimenti che interviene su vari aspetti della normativa ambientale e dell'economia verde**, semplificando e stimolando il riutilizzo delle risorse e la sostenibilità, con incentivi per premiare i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori ed istituzioni. L'art. 5, ai commi 4 e 5, stabilisce infatti che, **"per i suoi positivi riflessi sull'ambiente, l'uso della bicicletta deve intendersi sempre necessitato"** nel senso indicato dalla Corte di Cassazione, che dispone la verifica caso per caso della necessità dell'utilizzo della propria vettura in base al criterio di ragionevolezza e tenendo conto della lunghezza del percorso, dei tempi di attesa dei mezzi pubblici nonché della distanza della loro più vicina stazione o fermata, ecc. La giurisprudenza ha via via esteso la tutela assicurativa in questa materia prendendo in considerazione, ai fini della risarcibilità, anche le esigenze umane e

familiari di chi subisce un incidente e quindi, ad esempio, pure l'ipotesi di tempi di attesa del servizio pubblico tali da creare rilevante disagio per il lavoratore, prolungandone eccessivamente l'assenza dalla famiglia. Dall'entrata in vigore della nuova norma- lo scorso 2 febbraio-, tutto questo non deve essere valutato in caso di percorso compiuto in bicicletta, da intendersi "sempre necessitato" in virtù dei suoi positivi effetti ambientali. Una circolare dell'Inail, risalente ormai al 2011, distingue però fra gli incidenti avvenuti sulla pista ciclabile (indennizzabili perché accaduti su percorso protetto) e quelli verificatisi su una strada aperta al traffico dei veicoli a motore, escludendo in quest'ultimo caso il risarcimento per la libera scelta del lavoratore di esporsi a un rischio maggiore rispetto agli utenti dei mezzi pubblici di trasporto. **Alla luce delle novità introdotte dal citato testo di legge, l'Inail dovrà emanare nuove direttive in materia.**

FIBRE ARTIFICIALI VETROSE (FAV), LE NUOVE LINEE GUIDA

Le fibre artificiali vetrose appartengono ad un'ampia famiglia di fibre artificiali inorganiche, con caratteristiche che differiscono non solo in funzione dell'utilizzo finale, ma anche per le modalità di produzione. Si possono ad esempio distinguere:

-fibre a filamento continuo, prodotte per fusione in filiere e successiva trazione: il diverso tenore di silice ne condiziona le differenti proprietà tecniche e i relativi utilizzi in campo tessile, per usi elettrici, rinforzo per plastica e cemento;

-lane (di vetro, lana di scoria e lana di roccia), prodotte dopo fusione delle

materie prime, principalmente per fibraggio in centrifuga o centrifugazione/soffiatura: buona resistenza alla trazione e bassa resistenza all'impatto e all'abrasione, alto isolamento termico-acustico;

-fibre ceramiche, prodotte con soffiatura/filatura, attraverso processi chimici a temperature più elevate: estrema resistenza alle alte temperature, bassa conducibilità termica, elettrica ed acustica, risultano inattaccabili dagli acidi;

-fibre speciali: microfibre di vetro.

Per la grande diffusione di queste fibre in virtù delle particolari proprietà delle FAV, il Ministero della Salute ha definito le Linee guida per l'applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni e le misure di prevenzione per la tutela della salute, approvate dalla Conferenza

Per approfondimenti:

<http://www.regioni.it/sanita/2015/04/07/conferenza-stato-regioni-del-25-03-2015-intesa-sulle-linee-guida-per-lapplicazione-della-normativa-inerente-i-rischi-di-esposizioni-e-le-misure-di-prevenzione-per-la-tutela-della-salute-alle-398055/>

Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In esse si analizzano i potenziali effetti dell'esposizione alle FAV, con particolare riguardo alle infiammazioni polmonari, ai processi irritativi e al rischio cancerogeno.

CAMPI ELETTROMAGNETICI, GUIDE NON VINCOLANTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

In quasi tutti i luoghi di lavoro si può essere esposti ai campi elettromagnetici, che vengono generati ogni volta che si utilizza l'elettricità. Nella maggior parte dei casi, l'intensità di campo è a un livello tale da non causare alcun effetto nocivo, ma in alcune evenienze essa può rivelarsi pericolosa e la Direttiva europea 2013/35/UE, approvata il 26 giugno 2013, illustra le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative proprio all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi

elettromagnetici (CEM). Tale direttiva ha abrogato la precedente 2004/40/CE e dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 1° luglio 2016. Per renderne noti i contenuti, la Commissione Europea ha elaborato, alla fine del 2014, una serie di guide non vincolanti, che fungono da supporto per la valutazione dei rischi da campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro. Sono state recentemente pubblicate le traduzioni in italiano dei relativi documenti europei.

Per approfondimenti:

http://www.data-storage.it/download/2016/campi%20elettromagnetici_guida_PMI.pdf

EMISSIONE SONORA: BANCHE DATI VALIDATE PER STIMARLA

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151 ha modificato il D. Lgs. 81/2008 anche riguardo alla stima dell'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine ed impianti per la valutazione del rischio rumore. Nell'articolo 20, comma 1, lettera p) dello stesso Decreto 151/2015, è infatti introdotta la possibilità di fare riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la

sicurezza sul lavoro. Viene dunque totalmente riscritto il comma 5-bis dell'art. 190- Titolo VIII (Agenti fisici), Capo II (Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro), ufficializzando e consentendo l'utilizzo delle banche dati validate. **Attualmente, l'unica banca dati del rischio rumore approvata è quella realizzata dal CPT Torino e relativa ai cantieri edili.**

LAVORO, NUOVE MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE: IL LAVORO AGILE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 28 gennaio scorso, il Disegno di Legge contenente sia misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale sia disposizioni per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (il cosiddetto **"lavoro agile"**). Esso viene inteso come "prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di

durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva". Riguardo a questa particolare modalità di organizzazione del lavoro, si rileva che **"il Datore di Lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza"**. Si attende ora la pubblicazione del Disegno di Legge sulla Gazzetta Ufficiale.

PRINCIPALI SCADENZE

28/02/2016 PRESENTAZIONE OT 24 PER RIDUZIONE PREMIO INAIL

Si ricorda che l'Inail premia con "sconto" denominato **"oscillazione per prevenzione"** (attraverso la compilazione del nuovo modello OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D. Lgs. 81/08). "L'oscillazione per prevenzione" consiste in una **significativa riduzione che abbassa il tasso di premio applicabile all'azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all'Inail**. La diminuzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo. La domanda va inoltrata **esclusivamente in modalità telematica** attraverso la sezione Servizi on-line presente sul sito www.inail.it entro il 28 febbraio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Resta invariato, rispetto agli anni precedenti, il punteggio di 100 che l'Azienda deve ottenere, sommando interventi dei gruppi A, B, C, per poter accedere allo sconto; risultano invece più articolati i documenti di supporto, che l'Azienda deve allegare alla domanda. I documenti devono avere la data dell'anno antecedente a quello in cui si presenta la domanda.

AESIS S.R.L. È IN GRADO DI FORNIRE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL MODULO OT 24

28/02/2016 RELAZIONE ADR

Termine ultimo per predisporre la relazione annuale da parte del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose (ADR).

12/03/2016 PIANO DI GESTIONE SOLVENTI

Presentazione agli Enti competenti del piano di gestione solventi (art. 275 D. Lgs. 152/06), a meno di indicazioni diverse contenute nell'autorizzazione specifica dell'azienda.

31/03/2016 GAS SERRA

Gli impianti soggetti a Emission Trading -scambio di quote di emissione di gas serra- devono comunicare al Comitato ed iscrivere nel registro telematico le emissioni verificate (D. Lgs. 30/2013).

30/04/2016 DICHIARAZIONE ANNUALE RIFIUTI

Entro tale data devono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) i soggetti obbligati, ovvero:

- ☞ chiunque svolga a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;
- ☞ commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- ☞ imprese ed Enti che compiono operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- ☞ imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- ☞ imprese ed Enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- ☞ imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a 8000,00 euro.

AESIS S.R.L. COME OGNI ANNO OFFRE IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE E DEL SUO INVIO TELEMATICO PER CONTO DELLE AZIENDE

30/04/2016 PAGAMENTO SISTRI PER L'ANNO IN CORSO

Entro tale data deve essere effettuato il pagamento del contributo annuale SISTRI per il 2016.

30/04/2016 COMUNICAZIONE ANNUALE PRODUTTORI AEE

I produttori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) già iscritti al registro nazionale ed i sistemi collettivi di finanziamento devono compilare la comunicazione annuale per via telematica, tramite il sito www.registroaee.it

SENTENZA IMPORTANTE:

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER INFORTUNIO CAUSATO DA MACCHINARIO PRIVO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Con la sentenza del 3 febbraio 2016, n° 4501, la Corte di Cassazione si è così espressa sulla responsabilità del Datore di Lavoro per un infortunio causato da un'impastatrice priva dei dispositivi di arresto: " Anche ipotizzando che il lavoratore abbia deliberatamente infilato la mano nello sportello per controllare manualmente l'impasto, rimanendo di conseguenza ferito, tale ricostruzione **non esimerebbe mai da responsabilità il Datore di Lavoro per l'omessa predisposizione dei dispositivi di sicurezza**, considerando che per integrare il nesso causale riferibile a detta condotta omissiva non è rilevante il motivo per il quale il dipendente mise la mano destra all'interno del macchinario mentre era funzionante, ma solo il fatto che ciò sia potuto accadere". Sempre nell'ipotesi che il lavoratore abbia voluto mettere la mano nello sportello, si aggiunge che tale condotta – sicuramente imprudente- non potrebbe definirsi abnorme od imprevedibile, dato che, come si legge nella sentenza impugnata , altre fonti di prova avevano riferito come spesso i lavoratori procedessero al controllo manuale dell'impasto inserendo le mani nel macchinario senza spegnerlo, per espressa volontà del Datore di Lavoro, a causa del malfunzionamento delle sonde le quali avrebbero dovuto regolare umidità e densità dell'impasto medesimo. **Si trattava dunque di una prassi ben nota al Datore di Lavoro ed anzi, da lui stesso**

avallata. Nella sentenza si sottolinea anche come non sia configurabile la responsabilità, ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli qualora il sistema della sicurezza approntato dal Datore di Lavoro presenti delle palesi criticità, tenuto conto che **le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore pure dagli infortuni derivanti da sua colpa**, poiché è dovere del Datore di Lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. "Il Datore di Lavoro deve ispirare la sua condotta alla miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto nelle condizioni di operare con assoluta sicurezza. Non è pertanto sufficiente che una macchina sia munita degli accorgimenti previsti dalla legge in un certo momento storico se il processo tecnologico cresce in modo tale da suggerire ulteriori e più sofisticati presidi per rendere la stessa sempre più sicura. L'art. 2087 del Codice Civile, infatti, affermando che l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, **stimola obbligatoriamente il Datore di Lavoro ad aprirsi alle nuove acquisizioni tecnologiche**".

APPROFONDIMENTI

FORMAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE NON COMPRESSE NELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22 FEBBRAIO 2012

L'art. 73 del D. Lgs. 81/2008 definisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi all'utilizzo delle attrezzature di lavoro. Il Datore di Lavoro, nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, deve provvedere affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso siano informati e ricevano formazione ed addestramento adeguati sulla sicurezza nelle condizioni di impiego delle attrezzature e nelle situazioni anormali prevedibili. Egli deve altresì informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante il loro utilizzo, sulle attrezzature presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti delle stesse. Compete sempre al Datore di Lavoro l'attivazione delle misure necessarie perché l'impiego delle attrezzature sia riservato ai lavoratori incaricati allo scopo. L'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 marzo 2012 e già previsto dal comma 5 dell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008, ha stabilito per quali attrezzature di lavoro debba richiedersi una specifica abilitazione degli operatori, che diviene obbligo ulteriore e non sostitutivo rispetto a quelli di informazione e formazione. Sono definite anche modalità, criteri e validità di abilitazione, oltre che i soggetti formatori qualificati. Le attrezzature per le quali è indispensabile l'abilitazione sono: **piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE); gru a torre, gru mobile, gru per autocarro; carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo; trattori agricoli**

o forestali; macchine movimento terra; pompe per calcestruzzo.

Riassumendo: prima di essere adibito alla conduzione di tali attrezzature, il lavoratore dovrà essere abilitato per la tipologia di riferimento e quindi informato, formato ed addestrato sulla specifica attrezzatura in uso, nonché edotto sui limiti di utilizzo e dei sistemi di sicurezza della stessa mediante la lettura del libretto d'uso e manutenzione ed esercitato alla pratica secondo quanto indicato dal costruttore.

Cosa deve fare il Datore di Lavoro relativamente alle attrezzature che richiedono abilità, conoscenze e responsabilità particolari (ad es. carri ponte), ma non sono inserite nell'Accordo Stato-Regioni? Il lavoratore sarà informato, formato ed addestrato attraverso la lettura del libretto d'uso e manutenzione ed informato sui rischi ai quali sono esposti sia lui che altri lavoratori, al fine di operare in sicurezza. Per la parte pratica, il Datore di Lavoro potrà comunque riferirsi ai criteri elencati dall'Accordo **rendendo disponibile:** -un'area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l'attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire lo svolgimento in sicurezza, rispetto ad una valutazione globale dei rischi, di tutte le manovre pratiche previste; -i carichi, gli ostacoli fissi e /o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari;

-le attrezzature e gli accessori idonei all'attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per effettuarla in sicurezza;

-i dispositivi di protezione individuale necessari al compimento in sicurezza delle stesse attività.
Il Datore di Lavoro potrà individuare

come docente un collaboratore interno od esterno con riconosciuta e provata esperienza nell'uso dell'attrezzatura e con capacità di valutazione del lavoratore. A conclusione dell'attività pratica con esito positivo, il Datore di Lavoro rilascerà un'**abilitazione interna all'uso dell'attrezzatura.**

FLASH

PRECISAZIONI SU D. LGS. 81/08 IN MERITO A CARRI PONTE ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Il CNPI (Consiglio Nazionale dei Periti Industriali) ha chiarito alcuni dubbi sull'interpretazione della norma UNI ISO 9927-1, punto 5.2.2 e ha fornito alcune precisazioni sul D. Lgs. 81/2008 riferito ai Carri ponte- impianti di sollevamento-verifiche ingegnere esperto, applicazione norme nazionali in materia di competenze e titoli professionali, competenza alle verifiche del Perito Industriale in area Meccanica.

Approfondimenti:

http://www.cnpi.it/wp-content/uploads/2013/03/1267_2013.pdf

SANATORIA PER I MEDICI COMPETENTI CANCELLATI DALL'ELENCO

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 febbraio il Decreto 26 novembre 2015, che modifica il Decreto 4 marzo 2009, riguardo all'istituzione dell'elenco nazionale dei Medici Competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro. I Medici Competenti che lo scorso aprile erano stati cancellati dall'Elenco Nazionale tenuto dal Ministero della Salute perché non in regola con gli obblighi formativi, potranno conseguire i crediti mancanti nella misura massima del cinquanta per cento entro il 30 giugno 2016 e venire in tal caso reintegrati.

a e s i s

Via San Nicolò di Villola, 1- 40127 – Bologna

Tel. 051/50.08.02 – Fax: 051/420.06.82

C.F. e P.I. 02240381208

www.aesis.info